

## ***Rilevanti ai fini Iva i benefici che la comunità energetica trasferisce al produttore “terzo”***

di **Silvio Rivetti**

Seminario di specializzazione

### **Comunità energetiche e gruppi di autoconsumo condominiali**

Nuove opportunità dall'energia autoprodotta

Scopri di più

La progressiva diffusione delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) aumenta il numero degli interrogativi, circa l'esatta applicazione delle norme fiscali al **relativo settore di attività**; e determina il sempre maggiore coinvolgimento dell'Agenzia delle entrate nella **soluzione degli stessi**. Con la più recente [risposta all'interpello n. 201/2024](#), le Entrate hanno preso posizione circa il corretto trattamento ai fini Iva delle **somme dovute da una Comunità Energetica** a una società produttrice “terza”, che aveva messo a disposizione della Comunità stessa **i suoi impianti**; la disamina di tale atto di prassi concede l'occasione, non solo di approfondire i temi tributari di più stretto interesse, ma anche di **aprire lo sguardo sia sulla varietà dei possibili assetti negoziali** che i privati sono ammessi a scegliere, nel configurare l'attività concreta delle Comunità energetiche, sia sui potenziali errori - o equivoci - in cui essi **possono incorrere nella ricerca dei loro equilibri**.

Al riguardo, emblematico può dirsi il caso portato all'attenzione delle Entrate con l'istanza di interpello in commento, presentata da una società commerciale, operativa nel settore dell'energia e proprietaria di un impianto di produzione green, concesso nella disponibilità di una Comunità Energetica costituita in forma di **associazione non riconosciuta**. Di tale Comunità, tuttavia, la società proprietaria dell'impianto non è, né può essere, socia o membra, in quanto **esercente l'attività principale della produzione e scambio dell'energia elettrica** (il che ne impedisce l'accesso alla Comunità, ai sensi dell'[articolo 31, D.Lgs. 199/2021](#)); configurandosi, allora, come “produttore terzo”, ai sensi dell'articolo 3.4, lettera g), ii), dell'Allegato A, della Delibera ARERA 727/2022, Testo Integrato dell'Autoconsumo Diffuso, TIAD; **ove si specifica che rientrano**, tra gli impianti di produzione la cui energia **può essere ammessa alla condivisione agevolata**, “*anche gli impianti di produzione **gestiti da produttori terzi**, anche diversi dal referente della configurazione, purché in relazione all'energia elettrica immessa in rete i medesimi impianti di produzione risultino nella **disponibilità e sotto il controllo della comunità stessa**”.*

Nel caso in esame, il **ruolo di Referente con il GSE è svolto dalla Comunità Energetica stessa** (ai sensi dell'articolo 1, comma 1.1 lettera hh) del TIAD); e per questo motivo **è alla medesima**

**Comunità che la società produttrice “terza” ha conferito regolare mandato senza rappresentanza**, nel rispetto delle indicazioni di cui al paragrafo 1.2.2.4 delle Regole Operative GSE del 23.2.2024, affinché la **Comunità operi come Referente**, anche rispetto all’energia immessa dal suo impianto, quale energia rilevante ai **fini della condivisione e dell’incentivo**.

Ritenendosi, al riguardo, titolare della quota d’incentivo determinata a favore del produttore dal Regolamento della Comunità, la società “terza” si confronta con il Fisco sulla rilevanza, ai fini Iva, degli importi della **Tariffa incentivante e della Restituzione delle componenti tariffarie**, calcolati sull’energia condivisa, che **la Comunità le retrocede**; ritenendo che essi costituiscano “contributi” e non “corrispettivi”, **non rilevanti ai fini Iva ed esclusi dal campo di applicazione dell’imposta** in senso oggettivo, ai sensi dell’[articolo 2, comma 3, lettera a\), D.P.R. 633/1972](#). In particolare, secondo la società proprietaria dell’impianto, che cita al riguardo la precedente [risposta all’interpello n. 37/2022](#), se i benefici in questione rivestono la **natura di contributi pubblici**, erogati a sostegno degli investimenti necessari alla “svolta” green di cui **le Comunità Energetiche sono volano**, in assenza di alcuna controprestazione resa al soggetto erogatore, tale natura, **irrilevante ai fini Iva**, sussiste tanto in capo alla **Comunità Energetica che tali importi incamera**, quanto in capo al produttore che in ultima istanza detti importi percepisce pro quota, applicandosi la **disciplina fiscale del rapporto di mandato**, di cui all’[articolo 3, comma 3, D.P.R. 633/1972](#), per effetto di cui **le prestazioni rese o ricevute tra il mandante e il mandatario** e tra il mandatario e il terzo **mantengono la stessa natura e il medesimo regime Iva**.

L’Agenzia delle entrate, tuttavia, **non concorda con la lettura proposta**, rilevando come, alla base, si collochi **l’equivoco per cui la società produttrice non può essere remunerata** mercè le disposizioni di un Regolamento interno di una Comunità in forma di associazione, di cui non è parte; ma in forza, semmai, di un **apposito e separato accordo contrattuale**, nel caso di specie effettivamente esistente, disciplinante la **messa a disposizione dell’impianto a favore della Comunità**, con relativa regolamentazione dei diritti ed obblighi reciproci.

In questa prospettiva, per l’Agenzia delle Entrate, l’irrilevanza, ai fini Iva, della condivisione dei **benefici contributivi è da delimitarsi nell’ambito degli associati**, nel rispetto dell’[articolo 31, D.Lgs. 199/2021](#); mentre l’erogazione di una quota parte di tali benefici **all’esterno del perimetro associativo**, in forza di accordi ad hoc, a **favore di produttori “terzi” esercenti attività commerciale** nel settore della produzione e della gestione dell’energia e dei relativi impianti, non può che assumere la **connotazione della dazione di un corrispettivo per prestazioni di servizio**, rilevante ai fini Iva. La **partecipazione “esterna” del produttore “terzo”** alla vita della Comunità Energetica, dunque, connota di sinallagmaticità la **messa da disposizione degli impianti**; e per questo motivo, le poste economiche correlate **vengono attratte nell’ambito di rilevanza dell’imposta sul valore aggiunto**.